

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG.1999

ADDI' 04 MAG.1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI -

DELIBERAZIONE N° 2340

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Ladispoli (Roma).

*Addebi*  
*Addebi*



OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Ladispoli (Roma).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali n.73 del 4.12.1989 e n.38 del 9.06.1992 concernenti disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.3.1999 con la quale il Comune di Ladispoli (Roma) ha stabilito di modificare ed integrare il precedente Regolamento per la disciplina del servizio in oggetto al fine di renderlo conforme alla normativa vigente;

RILEVATO che il Regolamento in questione risulta conforme alle prescrizioni delle citate LL.RR. nn.73/89 e 38/92;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa mediante autobus, adottato dal Comune di Ladispoli (Roma) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.3.1999, allegato alla presente deliberazione.

- Pertanto il servizio di noleggio da rimessa con conducente sarà svolto, nel Comune di Ladispoli (Roma), mediante l'impiego di n. 12 (dodici) autobus, di cui n. 7 (sette) ai sensi dell'art. 3, terzo comma e n. 5 (cinque) ai sensi dell'art. 12, quarto comma della L.R. n. 73/89.

Atto non soggetto al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: Cto PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

25 MAG. 1999



**COMUNE DI LADISPOLI**  
(Provincia di Roma)

ALLEG. alla DELIB. N. *93/40* DEL 04 MAG. 1999

*cu*

---

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI  
**NOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE SVOLTO  
MEDIANTE AUTOBUS**

---

ANNO 1998

Legge regionale 4 dicembre 1989, n.73

**STUDIO BELLOT**



**1**

# COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 03.06.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per copia conforme all'originale.

Ladispoli, li \_\_\_\_\_



**COMUNE DI LADISPOLI**  
(Provincia di Roma)

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE SVOLTO  
MEDIANTE AUTOBUS**

---

ANNO 1998

Legge regionale 4 dicembre 1989, n.73

**STUDIO BELLOT**




**1**

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS

- Art.1           Disciplina del servizio  
Art.2           Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze assentibili.
- Art.3           Licenza comunale di esercizio  
Art.4           Durata e trasferibilità della licenza di esercizio  
Art.5           Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio  
Art.6           Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus  
Art.7           Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio  
Art.8           Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio  
Art.9           Commissione comunale consultiva  
Art.10          Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio  
Art.11          Cause di impedimento al rilascio od al rinnovo della licenza comunale di esercizio  
Art.12          Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente  
Art.13          Sostituzione dei veicoli. Modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti  
Art.14          Contachilometri e cronotachigrafo  
Art.15          Tariffe  
Art.16          Inizio e modalità di gestione del servizio  
Art.17          Responsabilità nell'esercizio  
Art.18          Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio  
Art.19          Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa  
Art.20          Sospensione della corsa  
Art.21          Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato  
Art.22          Sospensione della licenza comunale di esercizio  
Art.23          Revoca della licenza comunale di esercizio  
Art.24          Decadenza della licenza comunale di esercizio  
Art.25          Contravvenzioni  
Art.26          Attività di vigilanza e di controllo  
Art.27          Tassa per il rilascio o per il rinnovo della licenza di esercizio  
Art.28          Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali  
Art.29          Disposizioni finali

Studio BELLOT




OTTOBRE 1953

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON  
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS**

**ART.1  
DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art.85, comma 3° del D.L. 30-4-1992, n.285, ed in conformità all'uso dello stesso D.L. sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato:

- a) dalle norme recate dal nuovo codice della strada (D.L. 30-4-1992, n.285);
- b) dai regolamenti CEE nn.543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1767/73, 2827/77, in quanto applicabili;
- c) dalla legge 14 febbraio 1974, n.62 e 14 agosto 1974, n.394;
- d) dal D.M. 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) dagli articoli 86 e 121 del testo unico 18 giugno 1931, n.773 (legge di pubblica sicurezza), nonche' dall'art.158 del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.635;
- f) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- g) dalla legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, modificata ed integrata con successiva L.R. 9 giugno 1992, n.38;
- h) dal D.M. 20-12-1991, n.448 (Ministero dei Trasporti);
- i) dalle disposizioni del presente regolamento.



**ART. 2**  
**NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS DA ADIBIRE AL**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E**  
**DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDENTE NUMERO DELLE LICENZE-**  
**AUTOBUS ASSENTIBILI.**

1. In conformità ai principi recati dall'art.3, terzo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale, nonché la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura e le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze-autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio nel Comune di LADISPOLI viene determinato in numero di 7 (sette).

(I comuni devono applicare il rapporto di una licenza-autobus per ciascun scaglione di popolazione pari a tremila abitanti, con esclusione delle frazioni di scaglione inferiori all'intero. LADISPOLI ha una popolazione residente inferiore ai 24.000 abitanti, all'inizio del 1997, e quindi il rapporto è di sette licenze, trascurando lo scaglione inferiore all'unità).

**In attività ci sono 12 licenze:**

1. SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
2. SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
3. SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
4. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
5. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
6. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
7. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
8. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
9. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
10. SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
11. GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA	autobus
12. GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA	autobus

2. Avuto riguardo alle circostanze che, in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale: n.300 del 3-11-1972 (approvazione ministeriale n.592 del 19-5-1973); n.304 del 30-10-1974 (approvazioni ministeriali n.2512 del 4-4-1975 e n.2982 del 10-4-1975); n.27 dell'8-2-1977 (approvazione ministeriale n.2394 del 6-6-1978); il numero di autobus da adibire al suddetto servizio (ed il corrispondente numero di licenze assentibili) è stato determinato in n.12 autobus, superiore, quanto a numero, di cinque unità, a quello definito al primo comma del presente articolo, viene stabilito che in relazione a quanto al riguardo disposto dall'art.12, 4° comma della L.R. 4 dicembre 1989, n.73, la quota parte di licenze eccedenti il predetto numero di sette, conservi in via transitoria la sua validità.

A tale quota parte di licenze autobus eccedenti, si applicano le norme recate dall'art.12 - 4° comma della legge regionale n.73 del 4-12-1989, innanzi richiamata.




ART.3  
LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltre alla licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 del testo unico 18 giugno 1931, n.773, di apposita licenza comunale.
2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal Consiglio Comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti, rispettivamente, ai successivi articoli 6 ed 8 del presente Regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. la licenza comunale di esercizio e' rilasciata dal Sindaco del Comune, dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale concernente l'assegnazione della licenza stessa e' divenuta esecutiva.
4. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.
5. Il Comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art.2.  
Per i casi di cui all'art.12 - 4° comma - della L.R. 4-12-1989, n.79 si applicano le disposizioni recate dallo stesso articolo 12 - 4° comma.
- Il Comune puo' procedere, quando occorre, alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio, sulla base di criteri e modalita' e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. Il Comune trasmette alla Regione, Assessorato ai Trasporti, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate, onde consentire alla Regione stessa l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART.4  
DURATA E TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA  
COMUNALE DI ESERCIZIO


1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di otto anni, con decorrenza dalla data del suo rilascio. Essa e' rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi articoli 22, 23 e 24 nonche' i casi in cui la licenza stessa e' ritirata dal Comune, secondo quanto e' stabilito al precedente art.3, settimo comma.



2. La licenza comunale di esercizio non puo' essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attivita'.
3. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare, la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attivita' di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.
4. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio non puo' avere comunque luogo senza l'assenso del Consiglio Comunale.
5. In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza comunale di esercizio si da' corso previo accertamento rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 5 nonche' previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art.11.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

#### ART.5 REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA

1. La licenza comunale di esercizio puo' essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonche' ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.
2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:
  - a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di enti e di aziende pubblici, tale requisito dovra' essere posseduto dal legale rappresentante dell'impresa, enti ed aziende pubbliche predetti. Ai fini dei rilasci delle licenze in parola, i membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani;
  - b) per le ditte individuali di risiedere nel Comune;
  - c) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, di avere ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonche' di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate per il ricovero degli autoveicoli e per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio;



d) per i titolari delle ditte individuali, di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (Ufficio Provinciale M.C.T.C.) ai sensi dell'art.8 del DM 20-12-1991, n.448..

Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubblici, l'abilitazione relativa all'idoneità professionale di cui al DM 448/1991 dovrà essere posseduta dall'Amministratore o legale rappresentante o direttore designato per conto della medesima persona giuridica richiamata, mentre l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività;

e) per le ditte individuali ed imprese, di essere iscritte negli albi e/o nei registri, previsti dalle vigenti leggi;

f) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

g) di essere in possesso della licenza amministrativa di cui all'art.86 del T.U. 18 giugno 1931, n.773;

h) di essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni.

#### ART.6

#### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO D'AUTOBUS

1. La istituzione, nel territorio del Comune, del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus e' deliberata, con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.


2. Ferma restando la validità delle licenze già assentite in base alla deliberazione del Consiglio Comunale ed approvata dalla Regione Lazio, il Consiglio Comunale:

a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio eventualmente disponibile;

b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;

c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art.8 del presente Regolamento;

d) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art.5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;



- e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art.11, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

**ART.7**  
**DOMANDA PER OTTENERE IL RILASCIO DELLA**  
**LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio da noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus, deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune;

2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente articolo 6, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie complete generalita' ed ai numeri del codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonche' l'ubicazione, nel territorio del Comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art.66 del T.U.18 giugno 1931, n.773;

b) certificazione che attesti la disponibilita' di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attivita' di trasporto di persone e, per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n.860 e della legge n.443 del 1985;


d) certificato di cittadinanza o di appartenenza ai paesi CEE ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15;

e) iscrizione all'albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (D.M. 448/1991);

f) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;

g) certificato di residenza nel Comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15;

h) certificazione medica attestante che il richiedente non e' affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;



l) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;

l) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

4. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di Società, debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a, b ed i, i seguenti ulteriori documenti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;

c) certificato di iscrizione presso la cancelleria del competente Tribunale;

d) per le società cooperative, iscrizione all'Albo Prefettizio;

e) elenco dei soci e degli amministratori;

f) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante o di appartenenza ai paesi CEE (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15);

g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;


h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio nel servizio;

i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5. Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo alle lettere a, b ed h, i seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento aziendale;

b) elenco degli amministratori e dei direttori.



ART.8  
**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO  
 DELLE LICENZE COMUNALI DI ESERCIZIO**

1. In presenza di piu' concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.
2. La formazione di detta graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:
  - a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attivita' di autonoleggio da rimessa;
  - b) svolgere le predette attivita' nella forma di impresa artigiana;
  - c) avere acquisito specifica professionalita' nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:
    - 1- l'anzianita' di presenza operativa;
    - 2- la continuita', la regolarita' e l'efficienza dei servizi svolti
    - 3- il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
    - 4- il numero di uffici aperti al pubblico
    - 5- la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
  - d) essere esercenti di autoservizi di linea.

ART.9  
**COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. Presso il comune e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
2. La Commissione consultiva è composta da:
  - Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
  - da un funzionario della Regione Lazio (Assessorato ai Trasporti);



-da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative a livello nazionale, così individuate:

\* n.1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Esercenti noleggio autobus trasporti turistici ENAT

\* n.1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA

-da un funzionario, del Comune che lo rappresenta;

#### ART.10


#### DOMANDA PER OTTENERE IL RINNOVO OD IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.
2. Nel caso di rinnovo della licenza, la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza stessa.
3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente articolo 7.

#### ART.11

#### CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO O AL RINNOVO, DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
  - a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio da autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;
  - b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
  - c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 31 maggio 1965, n.575, 13 settembre 1982, n.646, 12 ottobre 1982, n.726, 23 dicembre 1982, n.938, 19 marzo 1990, n.55 sulla lotta alla delinquenza mafiosa;



- d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e/o da un'arte o la incapacita' ad esercitare uffici direttivi;
- e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- f) essere incorso, senza successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
- g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del Comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri comuni;
- h) essere incorso, in tre o piu' casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione dei servizi di trasporto.
- i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art.5.

#### ART.12

#### ACCERTAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI DEI VEICOLI E DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lettere c ed h, nonche' la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per cio' che concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarita' del servizio, sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, dalla apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale, di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel corso del servizio, la commissione di cui all'art.9, e' tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione comunale, per i seguenti adempimenti di competenza, nonche' all'Amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art.13, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.79.

3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione,



dovra' renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art.65 del testo unico n.393 del 15 giugno 1959.

4. Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sara' all'uopo fissato dal Comune, sara' provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art.23, primo comma, lettera n) del presente regolamento.

#### ART.13

#### SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI. MODIFICA, RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI.

1. La sostituzione, anche temporanea degli autobus destinati all'esercizio nonche' la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune, sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, che vi provvede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui al precedente art.9.

2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione puo' essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potra' circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione e' rilasciata dal Sindaco, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneita' dell'autobus, esperiti dalla Commissione di cui sopra.

3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovra' essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.


3. La sostituzione dell'autobus in servizio, potra' avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato di uso da verificarsi da parte della commissione di cui al precedente art.9.

#### ART.14

#### CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri a graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformita a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727.



## ART. 15

**TARIFFE DA APPLICARSI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON  
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS**

(delibera della Giunta Regionale del Lazio n.3731 del 27 aprile 1995)

1. Tenuto conto che la legge regionale 09.10.96 n.42 ha abrogato l'art.11 della legge regionale n.73/89, le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, vengono stabilite, con riferimento ai tipi ed alle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio stesso, alla durata di detto servizio nonché alle percorrenze chilometriche richieste dall'utente, valutate su base differenziata.

2. Tali tariffe potranno essere soggette a revisione annuale, da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle indicazioni che saranno in proposito formulate dalla Regione.

3. I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle autorimesse, negli uffici e sugli autobus, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.

4. Spetta alla Commissione di cui al precedente articolo 9, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite. Quotora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio sia difforme dalle tariffe, il Sindaco provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal Comune.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Sindaco può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo art.23, primo comma, lettera o). In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

## ART. 16

**INIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rifascio della licenza stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.



3. In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

#### ART.17 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale o civile agli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

#### ART.18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 e le responsabilità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante il luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione Regionale "

b) tenere esposta nelle sedi legali e negli uffici, copia autentica della licenza comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie di cui al precedente art.15;



c) curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attivita' ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o dell'azienda pubblica, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

i) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a gradazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformita' e quanto disposto dalla legge 3 novembre 1978, n.727;

l) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio.

2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attivita' di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessita' e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, puo' tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85 del D.L. 30 aprile 1992, n.285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;



d) per le ditte individuali, di esercitare altra attivita' incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

**ART.19**  
**OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI**  
**DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di :

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.15;

c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;

d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;


g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;

c) portare animali propri nell'autoveicolo;



- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### ART. 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dai contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

#### ART. 21 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

#### ART. 22 SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione del consiglio comunale e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltre che alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.



## ART. 23

## REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

~~b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;~~  
(*emendato in sede di discussione consiliare n° 70 del 03.06.98*)

c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di personale ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile o pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;

f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Società, Ente od Azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

g) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la Società, l'Ente o l'Azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede in altro Comune;

h) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

l) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;



m) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa.

n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

o) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 14-15-16 e 18 (primo comma), lettere a), b), f) ed h).

2. La revoca e' pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed e' disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art.15, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.


4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovra' tempestivamente informare, oltreche' la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### ART.24

#### DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:
  - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
  - d) per cessione della proprieta' dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;



e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art.4, terzo comma, del presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### ART. 25 CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30 aprile 1992, n.285, sono punite ai termini della vigente normativa comunale.

#### ART.26 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della L.R. 4 dicembre 1989, n.73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n.74.

#### ART.27 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio od il rinnovo della licenza comunale di esercizio è dovuta dal titolare della licenza stessa la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita per l'anno in corso e fino a nuova determinazione e comunque in diretta correlazione con le integrazioni e maggiorazioni delle tasse concessioni comunali, stabilite con deliberazione consiliare.

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.



ART.28  
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI


1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1 , secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73.

2. Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART.29  
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

2. Dopo l'approvazione del Regolamento da parte della Regione, l'Amministrazione Comunale provvederà entro due anni dall'approvazione predetta con le procedure previste dall'art.12 del presente Regolamento, alla verifica del possesso, in capo al titolare delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente art.5 del presente Regolamento, nonché all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'art.11 del Regolamento.



AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI ASSENTITE  
AL MESE DI OTTOBRE 1998

01 - AUTOSERVIZI CASTELLO & C. snc	auto da noleggio
02 - SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
03 - SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
04 - SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
05 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
06 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
07 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
08 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
09 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
10 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
11 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)	autobus
12 - GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA	auto da noleggio
13 - FINALI FABIO	auto da noleggio
14 - DIEFFEMME SERVICE snc di Del Toro Marco & C.	auto da noleggio
15 - CIGOLANI ELENA	auto da noleggio
16 - GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA	autobus
17 - GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA	autobus
18 - GARBO VINCENZO	auto da noleggio

1 - ROSSI MARIO	TAXI
2 - CARLETTI LANFRANCO	TAXI
3 - MORRESI SERGIO	TAXI
4 - NARDOCCI ANGELO	TAXI

